

**I valori della Magistratura e il valore
della Giustizia: prospettive di riforme
efficaci e condivise.**

Roma 25 Settembre 2016
“Sala Conferenze Hotel Savoy”

Le proposte di Autonomia & Indipendenza sulla giustizia penale

Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia

Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

Aldo Aceto, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

Francesca del Villano, Magistrato di Sorveglianza di Pescara

Laura Alessandrelli, Magistrato di Sorveglianza di Roma

LE NOTIFICHE

Le patologie del sistema delle notifiche attengono sia alle concrete modalità con le quali vengono effettuate, sia alle regole che disciplinano la materia.

L'esigenza è di contemperare la necessità della certa conoscenza degli atti con l'utilizzo indifferibile di strumenti tecnologici ed informatizzati.

L'obiettivo è di rendere efficiente e celere il meccanismo delle comunicazioni .

La prima notifica all'indagato/imputato: deve essere garantita la certa conoscenza dell'atto.

Le notifiche successive: con procedure semplificate, anche con il ricorso al SNT (Sistema Notifiche Telematiche Penali). Lo Stato non deve inseguire l'indagato/imputato, ma è invece quest'ultimo ad avere il dovere di informarsi a mezzo del difensore sul corso del procedimento.

Notifiche a persone diverse dall'indagato o imputato: disciplina della notifica a mezzo PEC come procedura ordinaria per tutte le notifiche e non come eccezione della regola di cui all'art. 148 I comma c.p.p.

Art. 151 c.p.p.: possibilità di notifica al difensore a mezzo PEC anche per il P.M. Eliminazione delle limitazioni nel ricorso alle notifiche all'indagato a mezzo P.G.

Art. 157 comma 8 bis c.p.p.: eliminazione della possibilità per il difensore di non accettare la notificazione.

LE INDAGINI PRELIMINARI ED IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

Art. 415 bis c.p.p.: per i reati di competenza del giudice monocratico il P.M. non emette avviso di conclusione delle i.p., ma richiede l'archiviazione ovvero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio in tutti i casi in cui siano stati emessi avvisi ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p. e non siano stati compiuti ulteriori atti di indagine.

Art. 453 c.p.p.: estensione della disciplina del giudizio immediato ai casi nei quali sia stata applicata una misura cautelare reale confermata dal Tribunale del riesame, e l'indagato sia stato interrogato o non si sia presentato a seguito di invito a presentarsi emesso ai sensi e nelle forme dell'art. 375 c.p.p.

Art. 550 c.p.p.: limitazione del ricorso all'udienza preliminare per i soli reati di cui all'art. 407 comma II lett. a) c.p.p., prevedendo che il P.M. ricorra alla citazione diretta a giudizio in tutti gli altri casi.

Art. 525 comma II c.p.p.: estensione della portata dell'art. 190 bis c.p.p. con l'eliminazione del riferimento ai solo delitti di cui all'art. 51 comma III bis c.p.p.

L'APPELLO

I motivi di appello

Art. 597 c.p.p.: il giudice di secondo grado ha cognizione limitata ai motivi di appello, ma l'art. 593 c.p.p. nulla dice in ordine a quali debbano essere questi motivi.

È invece auspicabile e possibile circoscrivere i motivi ad alcune situazioni ben precise, limitando sia l'oralità del procedimento di secondo grado, sia il ricorso per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge.

Abolizione del divieto di *reformatio in pejus*.

Art. 597 III comma c.p.p.: l'abrogazione è possibile con legge ordinaria e non si scontra né con il principio del *ne eat iudex ultra petita partium*, né con quello del *favor rei*. L'appello cesserebbe di essere allo stesso tempo causa ed effetto del fenomeno della prescrizione.

Impugnazione dell'imputato.

Art. 571 c.p.p.: la norma che consente all'imputato di proporre impugnazione personalmente, non è fonte né di ulteriori o particolari garanzie né di benefici o semplificazioni, ma è invece concausa del proliferare delle impugnazioni.

IL TERZO GRADO DI GIUDIZIO

La diminuzione della domanda

Art. 613 c.p.p.: eliminazione della possibilità dell'imputato di provvedere personalmente al ricorso, con riserva ai soli difensori iscritti all'albo speciale della Corte di Cassazione.

Art. 606 I comma c.p.p.: omesso esame di un motivo di impugnazione; contraddittorietà della motivazione quando essa risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Art. 593 ultimo comma c.p.p.: per le sentenze inappellabili (applicata la sola pena dell'ammenda) il ricorso deve essere ammissibile anche per l'omesso esame di una prova decisiva.

Art. 164 III comma ultima parte disp. att. c.p.p.: prevedere che in caso di ricorso per cassazione siano trasmesse alla Corte anche le copie della sentenza di primo grado e del relativo appello.

Art. 616 c.p.p.: aumento o modalità di riscossione più efficaci delle ammende comminate ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con eventuale responsabilità in solido del difensore.

L'accelerazione dello smaltimento.

Art. 610 c.p.p.: prevedere che l'inammissibilità del ricorso per genericità o manifesta infondatezza possa essere dichiarata con decreto motivato senza formalità di procedura se la pena non è superiore ai cinque anni di reclusione e se il difensore ricorrente, avvisato della causa di inammissibilità, nulla osservi nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Art. 591 II comma c.p.p.: applicazione anche in sede di legittimità. In tal caso l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura nei casi di cui alle lettere a), b), c) (escluso l'art. 581) e d) della norma de quo, con ordinanza ricorribile ex art. 625 bis c.p.p. (ricorso per errore di fatto).

Art. 614 III comma ultima parte c.p.p.: esclusione dell'obbligo della relazione orale.

L'ESECUZIONE PENALE

- Revisione delle procedure di accesso alle misure alternative alla detenzione dallo stato di libertà, con previsione dell'innalzamento a quattro anni del limite di pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, con adeguamento alla nuova normativa in tema di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 comma 3 bis O.P.);
- Semplificazione del procedimento di sorveglianza, mediante un sempre maggiore ricorso al contraddittorio differito, con previsione del contraddittorio pieno unicamente in ipotesi residuali;

- Implementazione dell'utilizzo del sistema di videoconferenza;
- Revisione dell'organizzazione degli uffici giudiziari di sorveglianza, con previsione di abolizione degli attuali Uffici e Tribunali di Sorveglianza ed istituzione di sezioni specializzate dei tribunali ordinari;
- Revisione delle competenze dei Magistrati di Sorveglianza, in modo da preservarne la funzione giurisdizionale e di controllo ma riducendo al minimo le competenze c.d. amministrative, con attribuzione di tali competenze ai Direttori degli Istituti di pena ed ai Direttori degli U.e.p.e.